

Nuovo periodo di integrazione salariale di
18 settimane nel periodo 13 luglio 2020 –
31 dicembre 2020.

**DECRETO
AGOSTO:
D.L.104 DEL
14/08/20**



Studio Agostini
consulente del lavoro

NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19

IL NUOVO PERIODO DI INTEGRAZIONE SALARIALE DI **18 SETTIMANE** NEL PERIODO **13 LUGLIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020 E' LA DURATA MASSIMA CONCEDIBILE CON CAUSALE COVID-19**. EVENTUALI AMMORTIZZATORI SOCIALI GIA' AUTORIZZATI SULLA BASE DI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI NORMATIVI, SE COLLOCATI (ANCHE PARZIALMENTE) IN PERIODI SUCCESSIVI AL 12 LUGLIO, RICADRANNO NELLE PRIME NOVE SETTIMANE PREVISTE DAL NUOVO DL 104/2020. LA NORMA RICHIAMA LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DAL 19 AL 22 QUINQUIES DEL DL 18 2020.

LE 18 SETTIMANE SARANNO CONCESSE:

- **PER LE PRIME 9 SENZA VINCOLI E COSTI** A CARICO DELL'AZIENDA
- **PER LE ULTERIORI 9** SOLAMENTE A SEGUITO DI INTEGRALE AUTORIZZAZIONE DEL PRECEDENTE PERIODO, E **POTENZIALMENTE SOGGETTE AD UN CONTRIBUTO ADDIZIONALE**.

IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE E' DETERMINATO SULLA BASE DEL RAFFRONTO TRA:

FATTURATO 1° SEMESTRE 2020 – FATTURATO 2° SEMESTRE 2020 ➡ **AUTOCERTIFICAZIONE DEL DATO DA INVIARE ALL'INPS IN SEDE DI DOMANDA**

- RIDUZIONE DEL FATTURATO **PARI O SUPERIORE IL 20% NON DOVUTO**
- RIDUZIONE DEL FATTURATO **INFERIORE AL 20%** ➡ **9% DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE PER LE ORE NON PRESTATE**
- **NESSUNA RIDUZIONE DI FATTURATO 18%** ➡ **DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE PER LE ORE NON PRESTATE.**

IN CASO DI **MANCATO INVIO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE** SUL FATTURATO SI APPLICHERA' IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE AL 18%.

PER LE AZIENDE CHE ABBIANO **AVVIATO L'ATTIVITA' SUCCESSIVAMENTE AL 01/01/2019**, NESSUN CONTRIBUTO ADDIZIONALE E' DOVUTO.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO AMMORTIZZATORI SOCIALI

VIENE PREVISTO UN **ESONERO CONTRIBUTIVO*** (LA CUI EFFICACIA È SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA) AI DATORI DI LAVORO CHE:

- NON RICHIEDANO AMMORTIZZATORI SOCIALI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE DECRETO
- E**
- ABBIANO GIÀ FRUITO «NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO» DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE COVID 19
 - «**PUÒ** ESSERE RICONOSCIUTO ANCHE AI DATORI DI LAVORO CHE HANNO RICHiesto PERIODI DI INTEGRAZIONE COLLOCATI, ANCHE PARZIALMENTE, IN PERIODI SUCCESSIVI AL 12 LUGLIO», FORMULAZIONE CHE NECESSITA DI UN CHIARIMENTO UFFICIALE IN RIFERIMENTO ALLA PORTATA

CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- DURATA MASSIMA **DELL'ESONERO 4 MESI**;
- FRUIBILE ENTRO IL 31/12/2020;
- NEL LIMITE DEL **DOBPIO DELLE ORE DI INTEGRAZIONE SALARIALE GIÀ FRUITE** NEI MESI DI **MAGGIO E GIUGNO**;
- CON ESCLUSIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INAIL;
- CUMULABILE CON ALTRI ESONERI O RIDUZIONI, NEI LIMITI DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE DOVUTA.

***la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea**

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

I DATORI DI LAVORO CHE BENEFICIANO DELL'ESONERO PREVISTO DALL'ART. 3 E LE IMPRESE CHE NON HANNO INTEGRALMENTE FRUITO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI SONO SOGGETTI AI SEGUENTI **DIVIETI**:

- **DIVIETO** DI AVVIO DI PROCEDURE DI **LICENZIAMENTO COLLETTIVO**
- **DIVIETO** DI RECESSO, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI DIPENDENTI, **PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO**
- PERDURANO LE **SOSPENSIONI DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO** EVENTUALMENTE AVVIATE **SUCCESSIVAMENTE AL 23/02/2020**
- PROSEGUE LA **SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO PER GMO IN CORSO** ATTIVATE SULLA BASE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 604 DEL 1966.


I DIVIETI SONO LEGATI AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PERCIO' PRODURRANNO I LORO EFFETTI FINO AL 31 DICEMBRE 2020.

I **DIVIETI** **NON SI APPLICANO** NELLE SEGUENTI IPOTESI:

- LICENZIAMENTI **PER CESSAZIONE DI ATTIVITA'** A SEGUITO DELLA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' SENZA CONTINUAZIONE, ANCHE PARZIALE DELL'ATTIVITA', SEMPRE CHE NEL CORSO DELLA LIQUIDAZIONE NON SI CONFIGURI UN TRASFERIMENTO D'AZIENDA O DI UN SUO RAMO AI SENSI DELL'ART. 2112 C.C.
- IN VIRTU' DI UN **ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE** CHE INCENTIVI LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO, LIMITATAMENTE AI LAVORATORI ADERENTI ALL'ACCORDO STESSO (AI QUALI SARA' POI RICONOSCIUTA L'INDENNITA' NASPI)
- LICENZIAMENTO INTIMATO IN CASO DI **FALLIMENTO** QUANDO NON SIA PREVISTO L'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA, OVVERO NE SIA DISPOSTA LA CESSAZIONE.



ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ESCLUSO APPRENDISTATO)




LE ASSUNZIONI DEVONO ESSERE INSTAURATE **SUCCESSIVAMENTE** ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO **15/08/2020**.

L'ESONERO SI APPLICA ANCHE IN CASO DI **TRASFORMAZIONE** SUCCESSIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, DI CONTRATTI **DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO**.

SONO **ESCLUSI** DALL'ESONERO I LAVORATORI CHE ABBIANO AVUTO UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEI SEI MESI PRECEDENTI ALL'ASSUNZIONE PRESSO LA MEDESIMA IMPRESA.

ESONERO CONTRIBUTIVO* PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI TURISTICI E STABILIMENTI TERMINALI



***la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea**

IN CASO DI **TRASFORMAZIONE** DEI PREDETTI CONTRATTI IN TEMPO INDETERMINATO, SI APPLICANO LE PREVISIONI CONTENUTE ALL'ART. 6 DEL DL 104/2020.

PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE

VIENE COMPLETAMENTE RISCritto **L'ARTICOLO 93 COMMA 1** NELLA FORMULAZIONE CONTENUTA NEL DECRETO RILANCIO, PREVEDENDO CHE, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 21 DEL D.LGS N. 81/2015 VI SIA LA POSSIBILITA' DI **PROROGARE O RINNOVARE CONTRATTI A TERMINE**:

- FINO AL 31 DICEMBRE 2020 INTESA PROBABILMENTE COME DATA DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO
- **FERMA RESTANDO LA DURATA MASSIMA** COMPLESSIVA DI 24 MESI DEL TEMPO DETERMINATO
- PER UN PERIODO **MASSIMO DI 12 MESI**
- PER **UNA SOLA VOLTA**
- ANCHE IN ASSENZA DELLE CAUSALI DI CUI ALL'ARTICOLO 19 COMMA 1 DEL D LGS 81/2015.

VENGONO **CANCELLATI** I RIFERIMENTI SIA AL **RIAVVIO DELLE ATTIVITA'**, ESSENDO ORA PREVISTO SOLAMENTE **IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19**, NONCHE' IL RIFERIMENTO **ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2020** PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN ESSERE ALLA PREDETTA DATA, RICHIAMATI DALLA PRECEDENTE FORMULAZIONE DELLA DISPOSIZIONE.

VIENE **ABROGATO IL COMMA 1-BIS** DEL MEDESIMO **ARTICOLO 93** CHE PREVEDEVA **LA PROROGA AUTOMATICA DI CONTRATTI A TERMINE**, ANCHE IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE E DI APPRENDISTATO (DI 1° E 3° LIVELLO) PER UNA DURATA PARI AL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I VERSAMENTI SOSPESI SULLA BASE DI PRECEDENTI NORME DI LEGGE POSSONO ESSERE EFFETTUATI SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI:

- PER IL **50%** DELLE SOMME OGGETTO DI SOSPENSIONE IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2020 OPPURE MEDIANTE RATEAZIONE PER UN MASSIMO DI 4 RATE A PARTIRE DAL 16 SETTEMBRE 2020
- PER IL **RESTANTE 50%** DELLE SOMME
- SENZA APPLICAZIONE DI INTERESSI E SANZIONI, MEDIANTE RATEIZZAZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 24 RATE MENSILI, CON IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO IL 16 GENNAIO 2021.

RADDOPPIA IL LIMITE WELFARE AZIENDALE PER L'ANNO 2020

PER IL SOLO **PERIODO D'IMPOSTA 2020** L'IMPORTO DEL VALORE DEI BENI CEDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI DALL'AZIENDA AI LAVORATORI, CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 COMMA 3 DEL D.P.R. 917/1986 PASSA DAGLI ATTUALI 258,23 A **516,46 EURO**.